

- 2) articolo 39, comma 4;
- 3) articolo 41, comma 1, lettera d);
- 4) allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1;
- 5) allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;
- 6) allegato E: punto 2.4.2;
- 7) allegato F: punto 2.4.1;
- 8) allegato H punto 1.10.

¹ Le parole "31 dicembre 2010", già sostituite con d.p.g.r. 4 giugno 2009, n. 27/R, sono state ulteriormente sostituite con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 3/R, articolo 1.

TESTI COORDINATI

Testo coordinato della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario".

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario), pubblicata sul Bollettino ufficiale 30 maggio 2001, n. 19, coordinato con:

- legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario" in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 dicembre 2010, n. 55.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I

riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 31 dicembre 2010.

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Autorizzazione all'attività di trasporto sanitario
- Art. 3 - Divieti
- Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 5 - Vigilanza e controllo
- Art. 6 - Sanzioni e relative procedure applicative
- Art. 7 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione - Regolamento
- Art. 8 - Applicazione delle disposizioni
- Art. 9 - Norme transitorie
- Art. 10 - Abrogazioni

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l'utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:

a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso";

b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali";

c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";

2.¹⁰ Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, i servizi di autoambulanza gestiti in proprio dalle aziende sanitarie e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 2

Autorizzazione all'attività di trasporto sanitario

1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni sono trasferite al Comune.

2. Chiunque intenda esercitare attività di trasporto sanitario inoltra al Comune competente l'istanza per l'autorizzazione all'attività di trasporto sanitario, secon-

do le modalità stabilite con il regolamento attuativo della presente legge.

3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in possesso o al tipo di trasporto consentito comporta modifica dell'autorizzazione secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

Art. 3 Divieti

1. È vietato a chiunque, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze non autorizzate ai sensi della presente legge.

2⁽²⁾. *a. Proibito*

3. È vietato utilizzare le autoambulanze di nuova acquisizione prima della scadenza del termine entro il quale l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve compiere l'accertamento sul possesso dei requisiti.

Art. 4 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

a) garantire che l'utilizzo delle autoambulanze si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della stessa;

b) sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;

c) mantenere costantemente adeguate condizioni igieniche e sottoporre a generale pulizia e disinfezione le autoambulanze, gli ambienti, gli arredi, almeno una volta ogni sei mesi;

d) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia per l'aspetto tecnico che per quello sanitario;

e) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;

f) assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle attrezzature e del materiale sanitario di cui all'articolo 7, nonché la presenza minima del personale qualificato previsto in relazione al tipo di intervento;

g) assicurare l'adozione delle misure idonee per la salvaguardia dal rischio biologico del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;

h) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto;

i) comunicare alla Azienda unità sanitaria locale

competente per territorio eventuali sospensioni di attività, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione;

j) comunicare al Comune eventuali variazioni della rappresentanza legale dell'ente o associazione.

Art. 5 Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo viene esercitata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, mediante un'apposita commissione di vigilanza, la cui composizione è stabilita dal regolamento attuativo della presente legge.

Art. 6 Sanzioni e relative procedure applicative

1.⁽³⁾ *L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.*

2.⁽⁴⁾ *L'utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro.*

3.⁽⁵⁾ *L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 4, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro, nonché la sospensione dell'autorizzazione da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell'autorizzazione non si sia adeguato nel termine di trenta giorni alle prescrizioni dell'autorità comunale.*

4.⁽⁶⁾ *L'utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro.*

5. L'autorità comunale competente può revocare l'autorizzazione:

a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia provveduto alla dovuta regolarizzazione;

b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge;

c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono

raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il soggetto che ha commesso una infrazione di una o più norme previste dalla presente legge, commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. La competenza all'applicazione delle sanzioni è del Comune nel cui territorio la violazione è accerta.

9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'accertamento delle violazioni della presente legge è di competenza delle Aziende unità sanitarie locali.

Art. 7⁷⁾

Procedure e requisiti per l'autorizzazione - Regolamento⁶⁾

1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sono disciplinati in particolare:

a) le procedure per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni;

b) i requisiti del personale delle autoambulanze relativamente alle attività di trasporto sanitario di primo soccorso, ordinario e di soccorso e rianimazione;

c) la composizione degli equipaggi delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);

d) le attrezzature tecniche ed il materiale sanitario delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);

e) la disciplina e l'organizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i volontari soccorritori in relazione alle tipologie di autoambulanze di cui alla lettera b);

f) la tenuta dei registri dei volontari soccorritori di cui alla lettera e);

g) la composizione della Commissione di vigilanza.

Art. 8

Applicazione delle disposizioni

1. L'applicazione della presente legge decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) del regolamento attuativo e delle tabelle di cui all'articolo 7.

Art. 9

Norme transitorie

I procedimenti autorizzativi in essere alla data di cui all'articolo 8, nonché i procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di trasporto

consentito e di modifiche, pervenute entro il suddetto termine, sono definiti da parte della Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti).

2. I soggetti già in possesso di autorizzazione si adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione per le ambulanze già oggetto di autorizzazione.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 60 del 1993 mantengono la propria validità anche dopo la data di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima della data di cui all'articolo 8 sono conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 60 del 1993.

5. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle tabelle di cui all'articolo 7 i competenti uffici della Giunta regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle Aziende unità sanitarie locali, che li trasmettono ai Comuni interessati, nell'ambito territoriale di competenza, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna.

Art. 10

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti) è abrogata a decorrere dalla data indicata all'articolo 8.

NOTE

1) Comma così sostituito con l.r. 70/2010, art. 13.

2) Comma abrogato con l.r. 70/2010, art. 14.

3) Comma così sostituito con l.r. 70/2010, art. 15, comma 1.

4) Comma così sostituito con l.r. 70/2010, art. 15, comma 2.

5) Comma così sostituito con l.r. 70/2010, art. 15, comma 3.

6) Comma così sostituito con l.r. 70/2010, art. 15, comma 4.

7) Articolo così sostituito con l.r. 70/2010, art. 16.

8) Vedi l.r. 70/2010, art. 17.

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenze

SENTENZA , n. 340/2010